

(N. 1623)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, durano in carica tre anni. Esse vennero ricostituite a seguito di elezioni svoltesi il 25 ottobre 1970 e trovansi tuttora in regime di « prorogatio », per effetto di successive leggi (legge 15 giugno 1973, n. 364, legge 17 agosto 1974, n. 484, legge 10 ottobre 1975, n. 523, legge 12 febbraio 1977, n. 33, decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350) che ne hanno differito la loro durata in carica fino al 30 giugno 1979.

I suindicati rinvii furono determinati essenzialmente da due importanti circostanze. La prima riguardava il passaggio, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della materia dell'artigianato alla competenza amministrativa delle Regioni, alle quali spetta di impartire le relative istruzioni per lo svolgimento uniforme e simultaneo

delle elezioni in tutto il territorio nazionale. La seconda circostanza riguardava l'esigenza della preliminare emanazione di una legge-quadro sull'artigianato che avesse fissato i principi fondamentali per consentire alle Regioni di legiferare singolarmente in materia di composizione delle Commissioni stesse e dei relativi adempimenti elettorali.

Del resto nell'ultima legge di proroga 4 agosto 1978, n. 429, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1978, numero 350, appare evidente l'intenzione di subordinare il rinnovo di tali organi amministrativi all'emanazione della legge-quadro per l'artigianato.

Senonchè il disegno di legge-quadro presentato dal Governo alla Camera dei deputati in data 6 dicembre 1978 (AC/2581) non ha potuto completare il suo *iter* parlamentare in tempo utile, per modo che è scaduto (il 3 marzo 1978) il termine per l'indizione delle elezioni artigiane.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che

tuttora regola la materia, prescrive infatti per i presidenti delle Commissioni provinciali l'obbligo di indire le elezioni 120 giorni prima della scadenza delle Commissioni stesse.

Poichè il termine di scadenza fissato dalla richiamata legge n. 429 è il 30 giugno 1979, ne consegue che i presidenti delle CPA dovevano far affiggere i manifesti che indicano le elezioni il 3 marzo 1979. Peraltro solo tre Regioni, a quanto risulta, hanno pubblicato i manifesti, mentre le altre attendono un urgente provvedimento di rinvio, che si spera essere l'ultimo, per consentire una tempestiva preliminare approvazione della più volte richiamata legge-quadro per l'artigianato.

Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonchè il Comitato centrale dell'artigianato, vengono mantenuti

in carica fino alla data di entrata in vigore della stessa legge-quadro.

Per consentire inoltre alle regioni di disciplinare compiutamente, entro i principi fondamentali fissati dalla legge-quadro, la composizione delle Commissioni e le procedure per la loro ricostituzione, è stato previsto all'articolo 2 che la data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni medesime dovrà essere fissato dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge-quadro.

Tale procedura potrà consentire inoltre che i rinnovi delle Commissioni avvengano in modo uniforme sia sotto il profilo organico che cronologico.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 6 aprile 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 429, concernente la proroga della durata in carica delle Commissioni per l'artigianato fino al 30 giugno 1979;

Considerato che l'inizio della procedura elettorale per il rinnovo di detti organi, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, era previsto per il giorno 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle Commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

Sono senza effetto le operazioni elettorali, espletate nel tempo intercorso tra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore del presente decreto, per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO